



COMUNE DI CONVERSANO

Provincia di Bari

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO
DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI SULLA RETE
STRADALE ORDINARIA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

Testo emendato nella seduta consiliare del 29 luglio 2010

PREMESSA	pag. 3
STATO DEI LUOGHI	pag. 3
ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 4
ART. 2 - DEFINIZIONI	pag. 4
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 5
ART. 4 - COMPITI DEL COMUNE	pag. 6
4.1 Incompatibilità e Verifiche	pag. 6
4.2 Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori	pag. 8
4.3 Collaudo degli impianti	pag. 8
4.4 Orari di apertura e chiusura degli impianti	pag. 9
4.5 Autorizzazioni	pag. 11
4.6 Comunicazioni all’utenza	pag. 15
ART. 5 - INTRALCIO AL TRAFFICO	pag. 15
ART. 6 - ZONIZZAZIONE DI AREE E SUPERFICI	pag. 15
6.1 Zone Omogenee	pag. 15
6.2 Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto	pag. 16
6.3 Ubicazione degli impianti nel territorio comunale	pag. 16
6.4 Limiti per le nuove posizioni	pag. 17
6.5 Indici di edificabilità, corsie e parcheggi	pag. 17
ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 18
ALLEGATI TECNICI	pag. 18

PREMESSA

Il Comune di Conversano, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti dei carburanti, per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri e parametri così definiti :

- 1) semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;
- 2) definizioni delle zone omogenee comunali e indici di edificabilità;
- 3) definizioni delle tipologie, superfici e distanze tra impianti;
- 4) criteri d'incompatibilità degli impianti;
- 5) flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni;
- 6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;
- 7) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla L.R. n. 23/2004;

provvede ad emanare il proprio regolamento in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti **REGOLAMENTO REGIONALE 10/01/2006, n. 2**, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 527 del 13/01/2006, inerente la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

STATO DEI LUOGHI

Attualmente, sul territorio Comunale di Conversano insistono i seguenti impianti:

- n. 8 impianti di distribuzione carburanti, all'interno del centro abitato, come da elenco seguente:
 - Via dei Paolotti - Agip;
 - Largo S. Rocco - Agip;
 - Via Dante - Tamoil;
 - Piazza della Resistenza - Erg;
 - Piazza della Repubblica – IP -Italiana Petroli ;
 - Via Florenzo Iaia - Tamoil;
 - Via Cappuccini - Esso
 - Via Rutigliano, Km 0+800 – IP - Italiana Petroli
- Ai medesimi vanno aggiunti quelli collocati in aree esterne al centro abitato e comunque ubicati nel territorio comunale, e precisamente:
 - S.P. 240 Conversano – Castellana Grotte – Agip
 - S.P. 120 Polignano a Mare – Castellana Grotte Località: frazione di Triggianello - U.G.A.
- A tali impianti devono aggiungersi n. 04 nuovi impianti di distribuzione carburanti in fase di realizzazione, quali:
 - Via Gobetti;
 - S.P. 240 Conversano – Rutigliano;
 - S.P. 50 Conversano – Cozze;

- S. P. 121 Conversano – Polignano a Mare.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Il Comune di Conversano, ai sensi delle seguenti normative:

- ✓ *Art. 16 del D.L. 26/10/1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla Legge 18/12/1970, n. 1034;*
- ✓ *Art. 4, comma 4, lettera c, della Legge 15/03/1997, n. 59;*
- ✓ *D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, così come modificato dal D.Lgs. 08/09/1999, n. 346 e dal D.L. 29/10/2009, n. 383, convertito con modificazioni in Legge 28/12/1999, n. 496;*
- ✓ *L.R. 13/12/2004, n. 23;*
- ✓ *Regolamento Regionale n. 2 del 10/01/2006;*
- ✓ *Circolare informativa Tecnica, inerente la L.R. 13/12/2004, n. 23 e Reg. Reg. 10/01/2006, n. 2, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1958 del 20/12/2006, pubblicata nel BURP n. 7 del 12/01/2007;*
- ✓ *Art. 83 bis del D.L. 25/06/2008, n. 112, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133;*

esercita le funzioni amministrative in materia di:

- a) disciplina degli impianti di distribuzione, anche automatica, dei carburanti;
- b) programmazione locale per la razionalizzazione degli impianti esistenti nel proprio territorio, individuazione delle nuove aree di localizzazione;
- c) fissazione delle modalità e dei termini.

2. DEFINIZIONI

1) Ai fini dell'applicazione della del presente regolamento si intendono per:

- a) **carburanti**: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
- b) **distributore**: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
 - 1. una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - 2. uno o più contatori o misuratori;
 - 3. una o più pistole o valvole di intercettazione;
 - 4. le tubazioni che li connettono;
- c) **impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione**: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

- d) **self-service pre-pagamento**: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- e) **self-service post-pagamento**: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- f) **accettatore di carta di credito**: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) **impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico**: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;
- h) **impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca**: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;
- i) **impianto ad uso privato**: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
- j) **superficie totale (ST)**: l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- k) **superficie coperta (SC)**: la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
- l) **indice di copertura**: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- m) **altezza massima**: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.
- n) **punto critico di traffico**: **intersezione o percorso stradale soggetto ad elevato traffico veicolare e pedonale generato da attività o siti di aggregazione (scuole, parchi, uffici pubblici e religiosi, ecc.,).**

3. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 1) Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
 - a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da selfservice sia pre-pagamento che post-pagamento;

- b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;
- c) **impianto senza gestore**: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
- 2) I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) ***di cui al precedente comma 1*** devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap.
- 3) Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia a) ***di cui al precedente comma 1***, devono già essere dotati di servizi igienico-sanitari, anche per gli utenti con handicap.
- 4) Gli impianti di cui al precedente comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente.
- 5) Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre- pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 4.4 e devono rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente regolamento.

4. COMPITI DEL COMUNE

4.1 Incompatibilità e Verifiche

- 1) Il Comune provvede, attraverso un atto di organizzazione interna da adottarsi da parte dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, previo concerto con gli Uffici Comunali interessati, a sottoporre a verifica, **entro 90 giorni** e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2006, gli impianti esistenti allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti.
- 2) Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1999.
- 3) Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:
- a) gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
 - b) gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ed al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
 - c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

- d) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri;
 - e) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati;
 - f) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, all'interno dei centri abitati;
 - g) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati;
 - h) gli impianti che nello svolgimento dell'attività provocano intralcio al traffico ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
- 4) Per particolari esigenze di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui **alle lettere f) e g) del precedente comma 3**, può aumentare fino al 50% la profondità del fuoristrada dalla carreggiata.
- 5) Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente comma, sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione possa procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal Comune.
- 6) Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne dà comunicazione, entro 60 giorni dall'avvenuta verifica, al titolare dell'autorizzazione. Il verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni di cui al precedente comma, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da parte del titolare, di un progetto di adeguamento dell'impianto stesso. In caso di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine massimo di 30 gg. dalla notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a comunicare la fattibilità dell'intervento che deve essere realizzato nei successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il Comune provvede alla revoca definitiva dell'autorizzazione dandone contestuale Comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F..
- 7) La revoca deve contenere:
- a) le motivazioni inerenti il provvedimento;
 - b) l'indicazione della data entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere superiore a giorni 90 dalla notifica di revoca dell'autorizzazione;
 - c) l'ordine alla disattivazione ed allo smantellamento dell'impianto, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dell'area interessata, ovvero a produrre idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del suolo.
- 8) Qualora il Comune, nel termine precedentemente stabilito, non abbia provveduto alle verifiche di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della L.R. n. 23/2004.
- 9) In caso di revoca di un impianto, la richiesta di altra autorizzazione del titolare assume la priorità rispetto ad altre domande concorrenti.

10) Il presente articolo non si applica agli impianti ricadenti nella fattispecie prevista dall'art. 12, comma 2, della L.R. n. 23/2004.

4.2 Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

- 1) Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro, debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune sede degli impianti presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata.
- 3) La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.
- 4) I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

4.3 Collaudo degli impianti

- 1) Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) e f) della L.R. n. 23/2004, la Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dell'impianto.
- 2) Il Comune, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2004, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
- 3) *La Commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2004, è composta dal Direttore dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici con funzioni di Presidente, da un dipendente di ruolo di cat. "C" inquadrato nella medesima Area con funzioni di Segretario, nonché da un rappresentante del Comando Provinciale VV.FF. e dell'UTIF competenti per territorio e, in caso di nuovo impianto, è integrata da un funzionario del Servizio Regionale Carburanti.*
- 4) Il Comune, effettuato il collaudo, trasmette copia del verbale a tutti gli Enti ed Uffici interessati al procedimento.
- 5) *Con apposita Deliberazione di Giunta comunale, da adottarsi in sede di approvazione della manovra finanziaria, si provvederà annualmente ad individuare la misura del diritto che la parte richiedente dovrà versare a titolo di pagamento per la definizione della pratica in esame. Tale diritto comprenderà anche la quota delle spese relative ai rimborsi forfetari spettanti ai componenti, non dipendenti del Comune, della Commissione di collaudo, così come previsto dall'art. 22, comma 4, del Regolamento regionale n. 2/2006.*

- 6) ***Ai singoli componenti della Commissione, non dipendenti del Comune, spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di Euro 150,00.***
- 7) Qualora il Comune non rispetti i termini succitati, la Società interessata può:
- a) ricorrere all'esercizio provvisorio previsto dall'art. 17 della L.R. n. 23/2004;
 - b) richiedere l'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 23, comma 2 della L.R. n. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.

4.4 Orari di apertura e chiusura degli impianti

- 1) Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.
- 2) Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
- 3) L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le categorie interessate, deve curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.
- 4) L'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
- 5) Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- 6) Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 32/1998, sentite le organizzazioni di categoria, determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:
 - a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
 - c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
 - d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
 - e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
 - f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
 - g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
- 7) La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha

facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

- 8) Per le strade classificate di tipo B) dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.
- 9) Le richieste di cui ai precedenti commi vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.
- 10) Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tuttavia la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento.
- 11) Il Comune determina la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Il Comune può ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.
- 12) Il Comune, d'intesa con le organizzazioni di categoria, determina i turni di riposo infrasettimanale tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.
- 13) Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì. Qualora questo sia festivo, l'attività viene sospesa nel primo giorno feriale successivo.
- 14) Gli impianti dotati di apparecchiature selfservice post-payment devono osservare gli orari previsti dal presente regolamento.
- 15) Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può essere autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.
- 16) Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno il Comune assicura il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

- 17) I titolari di impianti già autorizzati al servizio notturno possono continuare l'attività purché richiedano al Comune la continuazione del servizio. **In mancanza l'autorizzazione si intende decaduta.**
- 18) Il Comune autorizza la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. L'autorizzazione alle ferie viene determinata annualmente su domanda del gestore, d'intesa con il titolare, in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni;
- 19) Il Comune **si riserva la possibilità di derogare alla presente disciplina** ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a 30 giorni nel corso dell'anno.

4.5 Autorizzazioni

- 1) Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la installazione di impianti di distribuzione carburanti per benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione solo nel rispetto delle superfici di cui al successivo art. 6.2 e delle distanze indicate al successivo art. 6.4. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché di apparecchiature tipo self-service prepagamento.
- 2) Non possono essere rilasciate autorizzazioni:
 - a) Per nuovi impianti e per modifiche agli impianti esistenti nella zona 1 (centro storico);
 - b) Per nuovi impianti di solo G.P.L. o di solo metano autotrazione fatto salvo, per quest'ultimo, quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 23/2004.
- 3) Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato, per le unità da diporto ad uso pubblico, per motovela, moto pesca (Schiavi Accise) e avio per uso pubblico, sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza antincendio, sanitarie e ambientali.
- 4) La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 *e s.m.i.* è presentata al Sindaco del Comune in cui si intende realizzare l'impianto. Essa deve contenere:
 - a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del Codice Civile;
 - b) La località in cui si intende installare l'impianto;
 - c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;
 - d) Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 6.2; 6.3; 6.4;
 - e) Dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le V.V.F. per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. N. 37 del 12/01/1998, all'Agenzia delle Dogane e alla AUSL competenti per territorio, all'Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti.

- 5) Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:
- a) Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme regionali e a quelle previste nel presente Regolamento;
 - b) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
 - c) Disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
 - d) Stralcio di mappa della zona interessata all'impianto;
 - e) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.

Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio.

- 6) Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/1998, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione il Comune decide in base alla documentazione agli atti.
- 7) Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede:
- a) a verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - b) a verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 32/1998 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
 - c) a verificare l'acquisizione dei pareri dell'Agenzia delle Dogane, del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti e di ogni altro parere espressamente previsto dal presente regolamento e dalle leggi in vigore. In caso di assenza delle previste autorizzazioni e/o pareri, il responsabile del procedimento ne richiederà l'integrazione ai sensi e con le modalità previste dal precedente punto 6.
 - d) ***a richiedere, in caso di intervento interessante altri Comuni limitrofi, il nulla osta del Comune eventualmente interessato alla medesima procedura autorizzativa.***

- 8) Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 9) ***Qualora al Comune venga richiesto il nulla osta ai sensi del punto d) del precedente comma 7, viene indetta conferenza di servizio di cui alla legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., tra i Comuni interessati. Le richieste non accolte in conferenza di servizio sono rigettate dal Comune interessato.***
- 10) L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle ***prescrizioni previste dai successivi art. 6.2; 6.3; 6.4.***
- 11) Le istanze relative a tutte le fattispecie previste da presente regolamento, corredate a norma, possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Le domande vengono acquisite al protocollo comunale e valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo. Il presente regolamento trova applicazione alle domande già presentate e non ancora autorizzate.
- 12) Nel caso di domande concorrenti, i criteri nell'assegnazione delle autorizzazioni ***su aree pubbliche individuate*** sono stabiliti secondo i seguenti ordini prioritari:
1. aver richiesto l'autorizzazione a seguito di revoca ***di impianto insistente nel centro urbano e più prossimo alla zona omogenea n. 1;***
 2. maggior numero di prodotti petroliferi richiesti.

In caso di parità dei criteri di cui ai precedenti nn. 1-2, si procederà secondo sorteggio.

- 13) Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative, nonché quelle esistenti ristrutturate, possono essere dotate, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superficie di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato dalla L.R. 01.08.2003, n.11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore, devono contenere l'esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.
- Le autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere rilasciate semprechè la superficie dell'area dell'impianto non sia inferiore a mq. 1500.
- 14) Per gli impianti ad uso privato la domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:
- a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa;

- b) ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.

L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

- a) L'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;
- b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;
- c) L'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 23/2004.

Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

- 15) Le modifiche relative alla variazione del numero di colonnine, alla variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e relative alla trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 23/2004, possono essere realizzate previa comunicazione al Comune, al Comando Prov.le VV.F., all'Agenzia delle Dogane, alla Provincia ed all'ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti.

Il Comune, acquisita l'istanza, comunica al proponente entro 30 giorni l'eventuale necessità di rilascio del titolo edilizio.

Decorso tale termine il proponente può procedere all'inizio dei lavori dandone comunque comunicazione al Comune.

Ad ultimazione dei lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1, un'analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.

La domanda di ristrutturazione o potenziamento prevista dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 23/2004 è presentata al comune dove è ubicato l'impianto con le medesime modalità di cui all'art. 4.5, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti gpl e metano autotrazione.

Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del Comune.

- 16) Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto stradale o di potenziamento dell'impianto esistente con l'aggiunta di G.P.L., metano, benzina e gasolio, presentate al Comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi del presente regolamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione ad integrazione delle domande di cui al comma precedente, onde adeguarle alla normativa vigente, si applica la procedura prevista dal presente articolo.

4.6 Comunicazioni all'utenza

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. n. 23/2004 il Comune deve comunicare alla Regione:
 - a) tutte le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;
 - b) le modifiche e i potenziamenti intervenute sugli impianti;
 - c) la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dell'attività;
 - d) l'autorizzazione alle attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.
- 2) La Regione potrà richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

5. INTRALCIO AL TRAFFICO

- 1) Un impianto nello svolgimento della sua attività provoca intralcio al traffico nei seguenti casi:
 - a) qualora nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
 - b) qualora lo spazio di rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non permettere una sosta all'interno del piazzale dei veicoli;

6. ZONIZZAZIONE DI AREE E SUPERFICI

6.1 Zone Omogenee.

- 1) Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n. 1444, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali, artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

6.2 Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto.

- 1) In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie **di cui all'art. 2 – Definizioni – del presente regolamento**, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso:

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Impianto generico con attività non oil	mq. 2.000	mq. 2.500	mq. 3.500
Impianto generico senza attività non oil	mq. 1.500	mq. 2.000	mq. 2.500

- 2) Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime.
- 3) **Il Comune ha facoltà, in caso di particolari esigenze di carattere urbanistico, edilizio, ambientale e di sicurezza urbana, di incrementare sino al 30% i lotti minimi, rispettivamente, nelle zone 2- 3 - 4.**

6.3 Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

- 1) Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati nelle zone omogenee **così come disciplinate dall'art. 6.1 e vista la tipizzazione stabilita dal vigente PRG.**
- 2) Per l'area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
- 3) Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.
- 4) All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.
- 5) Il Comune si riserva la possibilità di individuare, con apposito atto, aree **di proprietà comunale** destinate alla installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che

garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. Nell'assegnazione di tali aree devono tenersi presenti i criteri di preferenza previsti dall'art. 4.5, punto 13.

6.4 Limiti per le nuove posizioni

- 1) I nuovi impianti devono essere installati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché nel rispetto del presente regolamento.
- 2) I nuovi impianti di distribuzione carburanti non potranno sorgere in zone che, a causa della presenza di siti pubblici e privati frequentati da un numero elevato di persone nonché delle dimensioni della rete viaria, siano interessate da importanti flussi di traffico pedonale e veicolare. Il tutto necessitato dall'esigenza di evitare un aumento del relativo traffico e salvaguardare la pubblica incolumità preservando la vivibilità della zona interessata.
- 3) Al fine di quanto previsto al precedente comma, gli impianti da realizzarsi dovranno rispettare la distanza minima di **Mt. 200,00** da ciascun sito sensibile come edifici storici, luoghi di culto, musei, monasteri, edifici scolastici, centri ludico - sportivi, ospedali, uffici postali, presidi fissi delle forze dell'ordine, strutture alberghiere e turistico – ricettive, spazi dedicati al verde pubblico, *così come illustrato nella tavola planimetrica n. 04 allegata al presente regolamento.*
- 4) *All'interno della Zona omogenea 3, così come individuata dal presente Regolamento, i nuovi impianti di distribuzione di carburante non possono essere realizzati nelle zone D (Da – Db – Dc così come tipizzate da vigente PRG) in quanto tali zone sono oggetto di riqualificazione urbana, secondo le deliberazioni di indirizzi programmatici per l'adozione del PUG.*
- 5) *All'interno della Zona omogenea 4, come individuata dal presente Regolamento, i nuovi impianti di distribuzione di carburante potranno esser realizzati esclusivamente nelle zone tipizzate E1, con l'esclusione delle zone tipizzate E2 ed E2 con vincolo, al fine di preservare le peculiarità paesistiche delle stesse così come specificato dall'art. 24 delle N.T.A. del PRG vigente.*

6.5 Indici di edificabilità, corsie e parcheggi

- 1) La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
 - a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq. ed un rapporto di

copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente **art. 6.2 del presente Regolamento**;

- b) **Impianto generico senza attività non oil**: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente **art.6.2 del presente Regolamento**;
- c) **Impianto senza gestore**: tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30 mc..
- 2) Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
- 3) La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

7. Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.**

Allegati tecnici:

- **Tav. n. 1:** Zone Omogenee;
- **Tav. n. 2:** Impianti di distribuzione carburanti esistenti sul territorio;
- **Tav. n. 3:** Aree S2A, S2B, Aree per le attrezzature di servizio pubblico a carattere urbano regionale ed Aree per le attrezzature sportive a carattere urbano con sovrapposizione della zona di rispetto dei siti sensibili posta a 200 metri;
- **Tav. n. 4:** Siti sensibili con zona di rispetto di 200 metri;
- **Tav. n. 5:** Planimetria di confronto Zone Omogenee e sensibili.